

# TESSERAMENTO ANUUMIGRATORISTI 2022

## SINTESI DELLE CONDIZIONI ASSICURATIVE FORNITE DALLA COMPAGNIA A FAVORE DEGLI ASSOCIATI ANUU

La compagnia assicura tutti i tesserati dell'ANUU Migratoristi per gli infortuni personali e per la R.C.T. a condizione che i medesimi siano muniti di regolare porto d'armi e di valida licenza di caccia come previsto dalle norme e leggi vigenti. La copertura assicurativa - valida per il mondo intero - a favore di ogni singolo tesserato ha la durata di un anno a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento del bollettino postale o bonifico della quota associativa (escluso il tacito rinnovo alla scadenza).

## PRINCIPALI CONDIZIONI ASSICURATIVE

- L'assicurazione è valida per il mondo intero;
- L'assicurazione è operante nei periodi previsti dalle leggi sulla caccia per l'esercizio dell'attività venatoria purché svolta con i mezzi consentiti dalle leggi stesse;
- L'assicurazione copre anche i rischi derivanti da: morsi di serpenti, viperidi e/o altri animali; colpi di sole, di calore e di freddo e infortuni avvenuti in conseguenza dell'uso e della guida di imbarcazioni azionate a remi o da motore di potenza non superiore a 3 cv. fiscali, per la raccolta di prede in territorio ove sia autorizzata l'attività venatoria.  
L'assicurazione copre inoltre per tutto l'anno i rischi derivanti all'assicurato da:
  - Caccia praticata conformemente alle leggi;
  - Caccia e cattura autorizzata di selvatici;
  - Partecipazione ad esercitazioni e gare nei campi di tiro a segno, tiro a volo, nei percorsi di caccia, nei quagliodromi, nei fagianodromi ed in tutti gli impianti ove si esercita attività sportiva venatoria e cinofilo venatoria;
  - Partecipazione a gare e ad esposizioni cinofile;
  - L'addestramento di cani nelle apposite zone e sui terreni all'uopo destinati o autorizzati anche quando sia consentito lo sparo;
  - Ricerca, cattura ed uccisione di viperidi ove ne risulti confermata la presenza nella zona da parte degli organi competenti;
  - Esercizio della pesca sportiva con canna a mulinello e comunque con ami, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti in materia;
  - Caccia ai predatori sempreché autorizzata dalle competenti autorità;
  - Attività di raccolta di funghi e tartufi;
  - Prestazioni di opera per la salvaguardia e la protezione della selvaggina organizzata dall'ANUU, oppure organizzate da Enti o Autorità Pubbliche con l'adesione dell'ANUU;
  - Attività di protezione civile organizzata dall'ANUU, secondo le disposizioni delle competenti autorità;
  - Operazioni di pulizia e manutenzione delle armi, ad arma scarica;
  - Costruzione e/o sistemazione di capanni di caccia;
  - Attività di recupero ambientale, tabellatura e censimento;
  - Prove balistiche, taratura fucili e carabine.

## PRINCIPALI ESCLUSIONI

1. I rischi derivanti da ingestione od assorbimento di sostanze, le ernie di qualsiasi tipo e da qualsiasi causa determinate, le conseguenze di sforzi muscolari, il carbonchio, gli avvelenamenti e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva, una lesione determinata da infortunio indennizzabile.
2. I rischi derivanti dall'uso delle armi per scopi e/o fini diversi da quelli inerenti l'esercizio della caccia, della vigilanza venatoria e del controllo dei predatori, nonché dal confezionamento delle munizioni (valida solo per gli infortuni).
3. I rischi avvenuti durante gli spostamenti da e verso i luoghi delle attività dichiarate in polizza ed oggetto dell'assicurazione, con eccezione dello sparo o scoppio accidentale del fucile, purché l'arma sia portata secondo quanto previsto dalle leggi vigenti (valida solo per gli infortuni).
4. Infortuni sofferti in caso di ubriachezza, di malore o di incoscienza, da qualunque causa determinati (compresi gli infarti).

**RCT:** La compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse, spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale, verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

Danni cagionati a terzi dai cani da caccia di proprietà del tesserato per l'intera annualità assicurativa sia durante l'attività venatoria che in qualsiasi occasione e luogo.

## GARANZIA MORTE/FERIMENTO DEL CANE

La garanzia morte è operativa con tessera C, GG.VV. C, D e GG.VV. D.

La garanzia ferimento cane è operativa esclusivamente con la tessera D e con la tessera GG.VV. D. Il cane deve essere tassativamente di proprietà dell'associato.

Il rimborso di spese relative a cure veterinarie (tessera D e GG.VV. D) non è previsto in caso di morte del cane, ancorché relativo al medesimo evento. L'assicurazione è operante nell'esercizio dell'attività venatoria e in occasione di: a) allenamento ed addestramento di cani nelle apposite zone e su terreni all'uopo destinati o comunque nelle aree e nei tempi consentiti dalle autorità competenti, anche quando sia consentito lo sparo; b) partecipazioni a gare ed esposizioni cinofile. Le fattispecie assicurate sono: a) attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia o lupo; b) morsi di vipere e punture di insetti; c) avvelenamento; d) investimento da veicolo; e) annegamento; f) scatti di lacci e tagliole; g) ferite da taglio; h) cadute in burroni o crepacci.

L'assicurazione è altresì operante per i cani da recupero e da tracciatura di proprietà dell'assicurato nello svolgimento di tale attività. Per i cani di età inferiore a 2 anni o superiore a 8 anni le somme assicurate per il caso morte sono ridotte del 50%.